



2025/208

31.1.2025

DECISIONE (PESC) 2025/208 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2025

a sostegno di un progetto per la promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte», e pubblicata nel giugno del 2016, conferma l'appoggio dell'Unione all'universalizzazione, alla piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.
- (2) Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini». Tale strategia prevede, tra l'altro, che l'Unione continui a promuovere controlli responsabili ed efficaci sulle esportazioni di armi e a sostenere l'universalizzazione e l'attuazione del trattato sul commercio delle armi («ATT»).
- (3) La posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio⁽¹⁾ stabilisce otto criteri di valutazione delle domande di esportazione di armi convenzionali. Un certo numero di paesi terzi si è allineato a tale posizione comune.
- (4) La posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri di cui a tale posizione comune.
- (5) Le attività dell'Unione volte a promuovere l'efficacia e la trasparenza dei controlli sulle esportazioni di armi si sono sviluppate sin dal 2008 facendo seguito all'azione comune 2008/230/PESC del Consiglio⁽²⁾ e le decisioni 2009/1012/PESC⁽³⁾, 2012/711/PESC⁽⁴⁾, (PESC) 2015/2309⁽⁵⁾, (PESC) 2018/101⁽⁶⁾, (PESC) 2020/1464⁽⁷⁾ e (PESC) 2023/2539 del Consiglio⁽⁸⁾. Le attività svolte hanno in particolare sostenuto l'approfondimento della cooperazione regionale e l'incremento della trasparenza e della responsabilità in linea con i principi della posizione comune 2008/944/PESC e i criteri di valutazione dei rischi ivi previsti. Le attività in questione si sono indirizzate a paesi terzi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione e a paesi terzi dell'Asia centrale e alla Mongolia.
- (6) Un certo numero di paesi candidati all'adesione all'Unione hanno ricevuto sostegno nell'ambito delle attività dell'Unione volte a promuovere l'efficacia e la trasparenza dei controlli sulle esportazioni di armi. Tali ulteriori attività dovrebbero mirare a sostenere le loro aspirazioni di adesione all'Unione e, prima dell'adesione, il loro partenariato con l'Unione e i suoi Stati membri in relazione al controllo delle esportazioni di armi.

⁽¹⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99, ELI: <http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj>).

⁽²⁾ Azione comune 2008/230/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 81, ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/230/oj).

⁽³⁾ Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 16, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1012/oj>).

⁽⁴⁾ Decisione 2012/711/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2012, relativa al sostegno alle attività dell'Unione volte a promuovere tra i paesi terzi il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 62, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2012/711/oj>).

⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 56, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2309/oj>).

⁽⁶⁾ Decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 17 del 23.1.2018, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2018/101/oj>).

⁽⁷⁾ Decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 335 del 13.10.2020, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1464/oj>).

⁽⁸⁾ Decisione (PESC) 2023/2539 del Consiglio, del 13 novembre 2023, a sostegno di un progetto per la promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L, 2023/2539, 14.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2539/oj>).

- (7) L'ATT mira a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nel commercio delle armi. L'Unione sostiene l'efficace attuazione e universalizzazione dell'ATT tramite gli appositi programmi adottati ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC⁽⁹⁾, (PESC) 2017/915⁽¹⁰⁾ e (PESC) 2021/2309 del Consiglio⁽¹¹⁾. Tali programmi aiutano una serie di paesi terzi, su loro richiesta, a rafforzare i rispettivi sistemi di controllo dei trasferimenti di armi conformemente ai requisiti dell'ATT.
- (8) È importante, pertanto, garantire la complementarità tra le attività di sensibilizzazione e di assistenza previste dalla presente decisione e quelle previste dai programmi dell'Unione a sostegno dell'efficace attuazione e universalizzazione dell'ATT. A tal fine, si dovrebbe utilizzare un meccanismo di coordinamento sotto forma di scambi periodici di informazioni tra le agenzie esecutive per le attività di sensibilizzazione dell'Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi, nonché tra tali agenzie esecutive e il servizio europeo per l'azione esterna. Tale meccanismo di coordinamento comporrà la partecipazione, ove opportuno, di esperti di altri Stati membri.
- (9) Negli ultimi anni l'Unione ha altresì fornito assistenza per il miglioramento dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nei paesi terzi. È opportuno garantire un efficace coordinamento tra le attività ai sensi del progetto previsto dalla presente decisione e le attività attinenti a tali controlli sulle esportazioni.
- (10) Il Consiglio ha affidato l'esecuzione tecnica delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC, (PESC) 2015/2309, (PESC) 2018/101, (PESC) 2020/1464 e (PESC) 2023/2539 all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle («BAFA»). Il BAFA è anche un'agenzia esecutiva dei progetti a sostegno dell'efficace attuazione dell'ATT ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC, (PESC) 2017/915 e (PESC) 2021/2309. Dal 2005 il BAFA è stato impegnato nell'attuazione di una serie di progetti di cooperazione dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso. Il BAFA è l'autorità competente per il controllo delle esportazioni della Germania e ha sviluppato un ampio corpus di conoscenze e competenze in materia di attività di sensibilizzazione e condivide inoltre le proprie competenze essenziali con le autorità competenti di altri stati.
- (11) Le attività sostenute nell'ambito della presente decisione contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» e della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, l'Unione sostiene ulteriormente un progetto per la promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi.

2. Gli obiettivi del progetto di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

- a) rendere più responsabile e trasparente il commercio internazionale delle armi convenzionali;
- b) attenuare il rischio di diversione delle armi a utilizzatori non autorizzati,

Gli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo sono conseguiti mediante il trasferimento di competenze al fine di sostenere l'allineamento alle norme giuridiche e operative dell'Unione e dei suoi Stati membri, in linea con la posizione comune 2008/944/PESC, prestando particolare attenzione ai paesi candidati all'adesione all'Unione.

3. Le attività del progetto sono attuate in modo complementare a, e in sinergia con, i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali e di prodotti a duplice uso e, se del caso, con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore dei controlli sulle esportazioni.

⁽⁹⁾ Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2013/768/oj>).

⁽¹⁰⁾ Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/915/oj>).

⁽¹¹⁾ Decisione (PESC) 2021/2309 del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 78, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2309/oj>).

4. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è affidata all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
3. Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 2 100 000,00 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con il BAFA. Tale accordo prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni semestrali preparate dal BAFA.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti decorsi sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della stessa se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA

ALLEGATO

PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICACIA DEI CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI DI ARMI

1. Contesto, scopo e obiettivi

Scopo della presente decisione è promuovere la rendicontabilità e la responsabilità per quanto riguarda il commercio legale di armi, conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC, così da contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità nei paesi vicini dell'Unione. Gli obiettivi della presente decisione sono rendere più responsabile e trasparente il commercio internazionale delle armi convenzionali e attenuare il rischio di diversione delle armi a utilizzatori non autorizzati, mediante il trasferimento di competenze volto a sostenere l'allineamento alle norme giuridiche e operative dell'UE e degli Stati membri, con particolare attenzione ai paesi candidati all'adesione all'UE e al vicinato dell'UE.

L'azione dovrebbe mirare a rafforzare l'efficacia dei sistemi nazionali di controllo delle esportazioni di armi nei paesi interessati, attraverso pertinenti sviluppi e modifiche di natura giuridica, istituzionale e di altra natura e il loro allineamento alla posizione comune 2008/944/PESC, al fine di sostenere l'allineamento dei paesi terzi alle norme dell'UE in materia di controllo delle esportazioni di armi (*acquis*) e alle migliori pratiche nella loro attuazione, compreso, se del caso, l'ATT. Per i paesi candidati all'adesione all'UE, questa azione sosterrà le loro aspirazioni di adesione all'UE e, prima dell'adesione, il loro partenariato con l'UE e i suoi Stati membri nel settore del controllo delle esportazioni di armi.

Tali risultati dovrebbero essere perseguiti ricercando nel contempo complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione in corso a sostegno dell'attuazione dell'ATT e nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso. La gamma dei beneficiari a norma della presente decisione non dovrebbe sovrapporsi ai beneficiari contemplati dal progetto di sensibilizzazione dell'UE sull'ATT [decisione (PESC) 2021/2309 del Consiglio e decisione successiva], salvo quanto precedentemente concordato dal gruppo COARM.

Per raggiungere i succitati obiettivi, l'Unione dovrebbe continuare a promuovere le norme contenute nella posizione comune 2008/944/PESC basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione dell'azione comune 2008/230/PESC e delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC, (PESC) 2015/2309, (PESC) 2018/101, (PESC) 2020/1464 e (PESC) 2023/2539 del Consiglio, nonché del trattato sul commercio delle armi. A tal fine dovrebbe essere fornita assistenza ai paesi terzi beneficiari per la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative, amministrative e istituzionali a sostegno di un efficace sistema di controlli sui trasferimenti di armi convenzionali.

Si dovrebbe altresì dare sostegno sia alla formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione, responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione dei controlli sui trasferimenti di armi, sia alle misure nazionali e regionali che promuovono la trasparenza e l'adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali. Dovrebbero inoltre essere promossi i contatti con il settore privato (compresi l'industria, gli istituti di ricerca e il mondo accademico) al fine di garantire il rispetto della legislazione e della regolamentazione in materia di controllo dei trasferimenti di armi, concentrandosi in particolare sui programmi di conformità interna (ICP).

Dal momento che gli Stati partner del progetto COARM si trovano in fasi diverse in termini di esigenze di assistenza tecnica, il progetto utilizzerà un approccio diversificato nella progettazione delle attività di sensibilizzazione, tenendo conto della natura specifica della cooperazione con ciascun paese partner.

Per quanto riguarda i paesi partner che godono dello status di paesi candidati all'adesione all'UE, il progetto offrirà loro un approccio adeguato in materia di sensibilizzazione che si concentrerà maggiormente sulla costruzione della memoria istituzionale e sull'autosostenibilità, anche fornendo maggiore sostegno per quanto riguarda l'allineamento all'*acquis* dell'UE in materia di controlli sulle esportazioni di armi, se del caso.

2. Scelta dell'agenzia esecutiva

L'attuazione della presente decisione è affidata al BAFA. Il BAFA opererà, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG.

Nella prestazione di attività di assistenza e sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni il BAFA vanta un'esperienza di primo piano, acquisita in tutti i pertinenti settori del controllo delle esportazioni strategiche trattando i prodotti a duplice uso e i materiali di armamento connessi al settore CBRN. Attraverso tali programmi e attività, il BAFA ha acquisito un'approfondita conoscenza dei sistemi di controllo delle esportazioni della maggior parte dei paesi contemplati dalla presente decisione del Consiglio.

Riguardo all'assistenza e alla sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni di armi, il BAFA ha completato con successo l'attuazione delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC, (PESC) 2015/2309, (PESC) 2018/101, (PESC) 2020/1464 e (PESC) 2023/2539 del Consiglio. Il BAFA è anche responsabile dell'attuazione tecnica del programma di sostegno all'attuazione dell'ATT, istituito dalle decisioni 2013/768/PESC, (PESC) 2017/915 e (PESC) 2021/2309 del Consiglio e di vari progetti P2P dell'UE nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso, in parte per gli stessi paesi partner di cui alla presente decisione del Consiglio.

Il BAFA si trova pertanto in una posizione unica per individuare i punti di forza e di debolezza dei sistemi di controllo delle esportazioni dei paesi che saranno i beneficiari delle attività previste dalla presente decisione. È altresì il soggetto più idoneo per facilitare le sinergie tra i diversi programmi di assistenza e sensibilizzazione in materia di controllo delle esportazioni di armi e per evitare duplicazioni. Ciò riveste particolare importanza per i paesi beneficiari che hanno ricevuto sostegno nell'ambito di precedenti programmi di cooperazione dell'Unione per rafforzare le capacità locali per quanto riguarda l'applicazione e l'aggiornamento dei sistemi nazionali di controllo del commercio di armi in linea con le norme internazionali e i recenti sviluppi.

3. Coordinamento con altri progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni

Sulla base dell'esperienza di precedenti attività di sensibilizzazione dell'Unione europea nel settore dei controlli sulle esportazioni sia di prodotti a duplice uso che di armi convenzionali, si dovrebbero ricercare sinergia e complementarità. Se del caso, è possibile ricercare sinergie con altre attività finanziate a titolo del bilancio PESC o con altre attività relative ai controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso finanziate mediante strumenti finanziari dell'Unione diversi dal bilancio PESC. Quanto sopra dovrebbe essere posto in essere nel pieno rispetto dei limiti giuridici e finanziari stabiliti per l'utilizzo dei pertinenti strumenti finanziari dell'Unione.

4. Coordinamento con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore dei controlli sulle esportazioni

Se opportuno, si dovrebbero ricercare anche sinergia e complementarità con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore della sensibilizzazione in materia di controlli sulle esportazioni. Il coordinamento con gli altri donatori dovrebbe essere effettuato, se del caso e ove opportuno, caso per caso, al fine di utilizzare al meglio le sinergie e le risorse ed evitare sovrapposizioni.

5. Approccio nei confronti dei paesi beneficiari

Gli obiettivi del progetto saranno perseguiti mediante l'assistenza tecnica a una serie di paesi beneficiari che hanno dimostrato di voler sviluppare le loro norme e prassi in materia di controllo delle esportazioni di armi. Le attività di assistenza da intraprendere e la portata della cooperazione da offrire terranno conto dello status dei singoli paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda:

- le loro candidature all'adesione all'Unione e il fatto che i paesi beneficiari siano o meno candidati ufficiali o potenziali;
- la loro eventuale adesione o domanda di adesione a regimi internazionali di controllo delle esportazioni riguardanti il trasferimento di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso;
- la loro capacità di produttori, importatori o piattaforme commerciali in relazione al commercio di attrezzature e tecnologie militari convenzionali;
- il livello di maturità dell'attuale sistema nazionale di controllo delle esportazioni, con particolare attenzione ai progressi compiuti grazie al sostegno ricevuto nell'ambito dei precedenti programmi di cooperazione in materia di controllo delle esportazioni di armi finanziati dall'Unione; e
- la loro posizione relativa all'ATT.

La cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE dovrebbe essere ulteriormente sviluppata nello spirito dell'approccio diversificato e degli strumenti descritti di seguito. La cooperazione con questi paesi si concentrerà sul sostegno al loro pieno allineamento all'*acquis* nel settore del controllo delle esportazioni di armi e alla posizione comune 2008/944/PESC al fine di sostenere il loro processo di adesione all'UE, fatta salva la misurazione dei progressi compiuti. Si tratta di fare in modo che i paesi beneficiari sviluppino la capacità di costruire una memoria istituzionale e di conseguire l'autosufficienza, e di rafforzare il ruolo di tali beneficiari quali moltiplicatori e fornitori di conoscenze e competenze nelle rispettive regioni, ove opportuno e applicabile, nonché in altre regioni, continuando nel contempo a sostenere lo scambio di informazioni e la cooperazione con gli esperti dell'UE e tra paesi con un livello di maturità paragonabile (anche nell'ambito di altri progetti di controllo delle esportazioni).

A tale titolo, questi Stati partner dovrebbero continuare a partecipare a eventi regionali all'interno della loro regione geografica, nonché a eventi di valutazione. Al tempo stesso, sarà loro assegnato un certo numero di attività dedicate che, se del caso, comprenderanno anche una componente di tutoraggio.

6. Paesi beneficiari

Salvo quanto concordato dal gruppo COARM, la gamma dei beneficiari a norma della presente decisione non dovrebbe sovrapporsi ai beneficiari contemplati dal progetto di sensibilizzazione dell'UE sull'ATT [decisione (PESC) 2021/2309 del Consiglio e decisione successiva].

I paesi beneficiari a norma della presente decisione sono:

- a) paesi dell'Europa sudorientale (Albania, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo (*));
- b) paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia (**), Georgia, Repubblica di Moldova);
- c) paesi dell'Africa settentrionale, del Mediterraneo e del vicinato meridionale interessati dalla politica europea di vicinato (Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia, Giordania e Libano);
- d) paesi dell'Asia centrale (Kazakhstan, Tagikistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan e Mongolia);
- e) Ucraina.

6.1. Tra questi, i paesi beneficiari che sono attualmente paesi candidati all'adesione all'UE sono:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Repubblica di Macedonia del Nord, Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia e Ucraina.

Per questo gruppo il progetto realizzerà attività appositamente concepite come descritto nella sezione 7.2.

6.2. Modifica dell'elenco dei paesi beneficiari

Il gruppo COARM può, in casi eccezionali, previa consultazione dell'agenzia esecutiva, decidere di aggiungere paesi all'elenco dei beneficiari. Le modifiche dovrebbero essere comunicate in modo formale tra il BAFA e l'Unione per il tramite del presidente del gruppo.

7. Descrizione dell'attività

7.1. Attività per i paesi che necessitano di un'assistenza tecnica particolare

7.1.1. Assistenza individuale e a distanza

Il progetto consisterà di laboratori che offriranno assistenza individuale ai paesi beneficiari che ne facciano richiesta in settori di specifico interesse nazionale. Ai laboratori parteciperanno funzionari pubblici dei paesi beneficiari, compresi funzionari governativi e funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione. In funzione delle esigenze esatte e della disponibilità degli esperti dei paesi beneficiari e degli Stati membri, gli eventi dureranno di norma due giorni. Secondo necessità è possibile anche organizzare attività online.

I laboratori di assistenza individuale si terranno in primo luogo su richiesta dei paesi beneficiari e mireranno ad affrontare una questione specifica relativa al controllo delle esportazioni di armi sollevata da un paese beneficiario. Questi laboratori possono riguardare, tra l'altro, misure nazionali mirate di sviluppo delle capacità, sensibilizzazione del settore (compresi istituti di ricerca e mondo accademico) e strategie nazionali di formazione nel settore del controllo delle esportazioni di armi.

Inoltre, sarà fornito un sostegno individuale, ove opportuno e adeguato, tramite assistenza a distanza (ad esempio revisioni giuridiche, consultazioni su casi specifici, compreso il sostegno per la valutazione tecnica di un particolare prodotto ecc.).

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(**) La partecipazione della Bielorussia rimane sospesa.

Forniranno consulenza specialistica esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri (anche ex funzionari), rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, nonché rappresentanti del settore privato. I rappresentanti dei paesi beneficiari che hanno lo status di candidati all'adesione all'UE e che sono stati specificamente formati a tale scopo a norma della decisione (PESC) 2020/1464 o (PESC) 2023/2539 o della presente decisione PESC potranno agire in qualità di esperti regionali e fornire le loro competenze specifiche ad altri paesi beneficiari nell'ambito del presente progetto, se del caso.

7.1.2. Attività multilaterali e scambio di conoscenze

Il progetto consisterà di attività multilaterali che coinvolgeranno almeno due paesi beneficiari interessati a una questione di interesse comune ai fini dello scambio di conoscenze, esperienze e approcci nazionali su tale questione specifica. Le attività possono essere organizzate in uno dei paesi beneficiari della presente decisione, in uno Stato membro o online.

7.2. Attività per i paesi candidati all'adesione all'UE

7.2.1. Formazione dei formatori

Il progetto assumerà la forma di un massimo di due corsi di «formazione dei formatori» che forniranno ulteriore sostegno allo sviluppo di capacità nazionali proprie sulla base dell'attuazione continuativa dell'approccio di formazione dei formatori del BAFA. Le competenze sviluppate durante questa formazione includeranno, tra l'altro, la didattica, il trasferimento di conoscenze e una formazione specifica in materia di memoria istituzionale. Nell'attuare le attività descritte nella presente decisione, i formatori che hanno ricevuto la formazione dovrebbero essere ulteriormente stimolati e incoraggiati a partecipare alle attività in qualità di moltiplicatori o fornitori di conoscenze e competenze a livello nazionale, regionale, interregionale e internazionale. In tal modo paesi beneficiari riceveranno altresì sostegno al fine di abbandonare l'assistenza individuale e diventare più autonomi nell'attuazione nazionale e regionale dei rispettivi controlli commerciali strategici. La partecipazione a uno o a entrambi i corsi può essere offerta, se del caso, ad altri paesi beneficiari del progetto non menzionati nella sezione 6.1, ove opportuno e in funzione delle loro esigenze.

7.2.2. Visite tra pari

Il progetto sosterrà l'organizzazione di visite tra pari cui partecipino almeno due paesi beneficiari che siano paesi candidati all'adesione all'UE o che abbiano completato almeno un corso di formazione dei formatori. Tali attività dovrebbero essere concepite in modo da consentire ai partecipanti di sfruttare le competenze sviluppate durante i corsi di formazione dei formatori e offrire loro l'opportunità di condividere le esperienze e i progressi dei rispettivi paesi per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità di controllo delle esportazioni di armi, sia tra di loro che con altri paesi partner. Il contenuto della visita sarà messo a punto dai paesi partner ospitanti, con il feedback e un sostegno precipuamente logistico fornito dall'agenzia esecutiva.

7.2.3. Misure di sviluppo delle capacità istituzionali

Il progetto sosterrà inoltre i paesi beneficiari che hanno completato almeno un corso di formazione dei formatori nell'organizzazione autonoma e nell'attuazione di attività nazionali di formazione e sensibilizzazione. Ciò può comprendere, tra l'altro, misure di sensibilizzazione dell'industria o del mondo accademico e la formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze o dei funzionari doganali. I contenuti della formazione e delle attività saranno messi a punto dagli stessi paesi beneficiari, con componenti di tutoraggio e, se del caso, competenze supplementari fornite dall'agenzia esecutiva, come descritto al punto 7.1.1.

7.2.4. Attività nazionali e multilaterali

Il progetto comprenderà attività nazionali e multilaterali nelle forme e con le competenze di cui al punto 7.1.1, ma in questo caso saranno volte specificamente a sostenere un maggiore allineamento con l'*acquis* dell'UE in materia di controlli sulle esportazioni di armi per i paesi candidati all'adesione all'UE.

7.2.5. Conferenze congiunte

Il progetto sosterrà conferenze congiunte per tutti i paesi candidati all'adesione all'UE. Tali conferenze costituiranno un forum per discussioni a livello avanzato, scambio di informazioni e opportunità di formazione. Forniranno consulenza specialistica esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri (anche ex funzionari), rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, nonché rappresentanti del settore privato.

Se ritenuto opportuno, potrebbero essere invitati altri paesi beneficiari del progetto non menzionati nella sezione 6.1.

7.3. Attività per tutti i paesi partner

7.3.1. Laboratori regionali

Il progetto comprenderà laboratori regionali o interregionali della durata di due giorni e fornirà una formazione teorica e pratica nonché un'opportunità di dialogo e scambio di informazioni, tra l'altro per consolidare gli approcci regionali nei pertinenti settori dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali.

I partecipanti ai laboratori comprenderanno funzionari governativi dei paesi beneficiari previsti. Potranno anche essere invitati, secondo opportunità, rappresentanti dei parlamenti nazionali e rappresentanti dell'industria e della società civile, tra gli altri. Le competenze in materia di formazione saranno fornite da esperti, come indicato al punto 7.1.1.

I laboratori possono svolgersi in un paese beneficiario o in un altro paese e possono essere organizzati in presenza, online o in forma ibrida (sostenendo contemporaneamente la partecipazione in presenza e online), a seconda dei casi.

7.3.2. Evento di valutazione finale

Al fine di valutare e riesaminare l'impatto delle attività previste dalla presente decisione, sarà organizzato online o in formato ibrido un incontro di valutazione finale. All'incontro di valutazione finale parteciperanno tutti i paesi beneficiari. Se possibile, l'evento si svolgerà in concomitanza con una riunione del gruppo COARM a Bruxelles per consentire un'ampia partecipazione in presenza degli Stati membri.

8. Risultati del progetto e indicatori di esecuzione

La valutazione dei risultati del progetto prenderà in considerazione i seguenti elementi:

8.1. Valutazione individuale dei paesi beneficiari

Ogni anno, a partire dal febbraio 2026, il BAFA fornirà al servizio europeo per l'azione esterna e alla Commissione un aggiornamento delle relazioni sullo stato di attuazione in merito a ciascuno dei paesi beneficiari. Nelle relazioni saranno riassunte le attività svolte in ciascun paese beneficiario nel corso della durata della decisione, insieme a una valutazione e a una descrizione della capacità del paese beneficiario nel settore dei controlli sui trasferimenti di armi, sulla base delle informazioni a disposizione del BAFA, comprese le informazioni elencate nella sezione 8.2, a seconda dei casi.

8.2. Valutazione d'impatto e informazioni da includere nelle relazioni

L'impatto delle attività di questa azione previste dalla presente decisione per i paesi beneficiari dovrebbe essere valutato dopo la realizzazione dell'azione, entro sei mesi dalla scadenza della decisione. La valutazione d'impatto sarà effettuata dal BAFA in cooperazione con il servizio europeo per l'azione esterna, comprese, se del caso, le delegazioni dell'Unione nei paesi beneficiari, nonché con altri soggetti interessati.

A tal fine, nelle relazioni di cui alla sezione 8.1 dovrebbero essere incluse, anche al fine di valutare i progressi compiuti, le seguenti informazioni:

- esistenza e funzionamento di un sistema di controllo delle esportazioni e di una legislazione per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- capacità di valutare caso per caso le domande relative alle licenze di esportazione in base ai criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC;
- portata dei controlli (comprese le esportazioni); attività di intermediazione, transito e trasbordo, trasferimenti immateriali di software e tecnologia;
- scambio di informazioni (in materia di licenze di esportazione e rifiuti) con altri Stati;
- controllo del certificato di destinazione finale / utilizzatore finale in sede di valutazione delle domande;
- pubblicazione di una relazione annuale sulle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e di altre relazioni (per esempio registro delle Nazioni Unite, relazione annuale dell'ATT, intesa di Wassenaar, OSCE e relazioni ai parlamenti nazionali);
- se disponibili, informazioni sui casi di intervento;
- se il paese beneficiario abbia intenzione di conformarsi alla posizione comune 2008/944/PESC, o vi si sia conformato ufficialmente.

9. Visibilità dell'Unione

Il BAFA adotterà tutte le opportune misure per pubblicizzare il fatto che l'azione è finanziata dall'Unione. Tali misure saranno attuate conformemente al manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione pubblicato dalla Commissione europea. Il BAFA garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della presente decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente ai pertinenti orientamenti dell'Unione stessa, nonché il logo «EU P2P export control programme» (programma P2P dell'UE di controllo delle esportazioni). Le delegazioni dell'Unione dovrebbero essere coinvolte negli eventi realizzati nei paesi terzi per migliorare il seguito politico e la visibilità.

Dato che le attività pianificate variano notevolmente per portata e natura, si potrebbe ricorrere a una gamma di strumenti promozionali, a seconda della loro disponibilità e adeguatezza, tra cui media tradizionali, siti web, media sociali, materiali informativi e promozionali (compresi infografiche, opuscoli, bollettini informativi, comunicati stampa e altri materiali, secondo opportunità). Pubblicazioni ed eventi pubblici commissionati nell'ambito del progetto recheranno un apposito marchio.

10. Durata

La durata totale del progetto è stimata a 36 mesi.
